

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione Culturale Islamica Italo- Araba, sita in Rho in via Pozzobonelli n.2, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Kaddouri Bouzekri.

Verbalizza il sig. Housni Mohammed

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che sono presenti tot soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello Statuto, Articolo.6 punto ~~B~~ in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto n. 561/2020; 2) varie ed eventuali.

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare in merito all'unico punto di cui all'ordine del giorno.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità, con voto espresso verbalmente

DELIBERA

di approvare la modifica dell'articolo 6 punto C dello Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di comunicare il presente atto modificato al Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante.

M. Housni



Il Presidente

[Signature]

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di giugno alle ore 09.00 presso la sede dell'Associazione Culturale Islamica Italo- Araba, sita in Rho in via Pozzobonelli n.2, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Kaddouri Bouzekri.

Verbalizza il sig. Hosni Mohamed

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che sono presenti tot soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello Statuto, in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto n. 561/2020;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare in merito all'unico punto di cui all'ordine del giorno.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità, con voto espresso verbalmente

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario
verbalizzante

M. Hosni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione provinciale II di Milano
Ufficio territoriale di Legnano



LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA E' CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATA IN QUESTO UFFICIO
REGISTRATA IL 03-06-2022
N. 1245 SERIE 3

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Pierangela Arienti

2

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LEGA CULTURALE ISLAMICA
ITALO- ARABA IN LOMBARDIA"**

STATUTO

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, durata

- a) Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), è costituita l'Associazione di promozione sociale (APS) "Lega Culturale Islamica Italo- Araba in Lombardia" (in prosieguo "l'Associazione"). L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS ("Ente del Terzo Settore") con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- b) L'Associazione opera nel settore sociale e culturale, senza fini di lucro, nel rispetto dei principi fondamentali della libertà, democrazia e tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto delle leggi italiane. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e laica.
- c) Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione si avvale, in misura prevalente, delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati.
- d) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Finalità, scopi e attività d'interesse generale

L'Associazione Lega Culturale Islamica Italo- Araba in Lombardia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, per il raggiungimento delle predette finalità, potrà esercitare, in via esclusiva o prevalente, le seguenti attività di interesse generale:



Il presente è allegato all'atto reg.to
il 03.06.2022 al n. 1245

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Pierangela Aricenti



- a) promozione di attività culturali, sociali, conviviali, formative, ricreative e ludiche a favore dei propri iscritti, sulla base di progetti propri o concordati con altri soggetti, come definito al successivo articolo 3
- b) organizzazione di corsi di lingua, dibattiti, proiezioni di filmati e documentari, attività ed eventi ricreativi e ludici ed invitare personalità ed esperti a presenziare alle attività associative
- c) organizzazione di attività di volontariato ed iniziative di solidarietà nei confronti delle persone bisognose senza discriminazioni di età, di genere, di cultura, di religione o di nazionalità

L'Associazione si propone i compiti di:

- di orientare e di valorizzare le potenzialità e le competenze dei propri iscritti come opportunità e risorsa per l'intera società, promuovendo in particolare le relazioni interculturali e la reciproca conoscenza ai fini di una piena integrazione degli immigrati in Italia
- creare vincoli di solidarietà tra i membri dell'Associazione, per prevenire ed affrontare l'esclusione sociale
- promuovere i valori della pace, della giustizia, della cooperazione e della solidarietà sociale

I settori in cui più specificamente l'Associazione esercita la propria attività sono:

- formazione
- ricreazione
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- promozione della cultura e dell'arte
- assistenza sociale
- beneficenza
- tutela dei diritti civili

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo.

Articolo 3 – Rapporti di affiliazione e collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione anche in forma di convenzione con altre associazioni ed enti pubblici e privati sia italiani che stranieri, a livello nazionale regionale o locale nonché promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Articolo 4 - Sede

L'associazione ha sede legale in Rho (MI), alla Via Pozzobonelli n. 2 – 20017.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Comitato Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Articolo 5 - Fonti di disciplina

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e, in mancanza, dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi dello Stato Italiano.

Titolo II – Soci

Articolo 6 - Iscrizione

- a) L'Associazione è costituita da persone fisiche
- b) L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Comitato Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Al socio ammesso verrà fornita la tessera dell'Associazione.
- c) l'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone che condividano gli scopi del presente Statuto indipendentemente dalla nazionalità, sesso, razza, lingua o

religione di appartenenza e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità.

- d) La delibera sull'ammissione in qualità di socio è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
- e) La partecipazione dei soci alle attività associative è ispirata a criteri democratici. Tutti i soci in regola con le quote associative possono concorrere in condizioni di parità, durante le elezioni per la nomina delle cariche sociali.
- f) La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In caso di recesso, esclusione o morte del socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
- g) Le generalità dei soci devono essere iscritte in apposito libro soci tenuto a cura del Presidente dell'Associazione.
- h) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In tal caso, l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea entro 60 giorni, la quale prenderà in esame la richiesta in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7 – Diritti e Doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- d) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- e) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) versare i contributi annuali secondo le modalità fissate periodicamente dal Comitato direttivo e a presentare nei limiti delle loro possibilità la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 8 – Casi di recesso e di esclusione

Agenda

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.



- a) La decadenza dalla qualità di socio si configura con il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine di tre mesi dalla ricezione dell'invito formale da parte del Comitato Direttivo, oltre che per espulsione qualora i comportamenti, le dichiarazioni o le attività del socio siano in conflitto con i principi o le finalità del presente Statuto, nonché con i criteri, le prescrizioni e le direttive assunte dal Direttivo nell'interesse dell'Associazione e del mantenimento, all'interno dell'Associazione e dei suoi Organi, dei fondamentali principi del rispetto reciproco, dell'ordine civile e della civile interlocuzione tra le persone.
- b) l'esclusione di un Socio che sia anche Organo o membro di un Organo dell'Associazione comporta la decadenza anche dalla carica di Organo o di membro di un Organo dell'Associazione.
- c) l'Associato può recedere in ogni tempo e senza oneri dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Presidente
- d) L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice previa audizione dell'interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

- e) Gli associati receduti o esclusi che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative validamente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Articolo 8 bis – Volontari e attività di volontariato

Sono volontari le persone fisiche associate che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Comitato Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III Organi

Articolo 9 – Tipologia degli organi

Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente e il Presidente Onorario

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione. La sua attività è retta dai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati.
- b) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché per deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Essa viene convocata in via ordinaria una volta all'anno o anche in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto.
- c) L'Assemblea ordinaria è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti
- d) L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo

- 9
- delibera all'unanimità, su conforme proposta del Comitato Direttivo, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dal successivo articolo 18
 - approva le linee programmatiche generali
 - approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta
- e) Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono sempre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- f) L'Assemblea è convocata con lettera o e-mail inviata ai Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure in alternativa mediante affissione della convocazione nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
- g) Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. In caso di impedimento o forza maggiore il singolo socio può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso ciascun rappresentante può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
- h) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Presidente Onorario o in caso di loro assenza dalla persona designata dagli intervenuti.
- i) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 – Comitato Direttivo

- a) Il Comitato Direttivo è composto da un numero preferibilmente dispari di Soci, non inferiore a 7, determinato con apposita delibera dell'Assemblea. Sono membri di diritto del Comitato Direttivo un numero di Soci fondatori non inferiore a tre, tra i quali il Presidente Onorario. Il Comitato Direttivo dura in carica per sei anni ed ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti
 - emanare norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto
 - eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione, nonché il Presidente Onorario
 - convocare convegni o conferenze
 - definire la quota associativa annuale
 - individuare le attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto
 - deliberare le proposte di modifica statutarie
 - deliberare le proposte di scioglimento dell'Associazione
 - ammettere ed escludere i Soci, ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto.
- b) In ragione dell'impegno profuso nella costituzione dell'Associazione e per la realizzazione dei suoi fini, sono membri permanenti di diritto del Comitato Direttivo i signori: Kaddouri Bouzekri, nato a Ouled Youssef (Marocco) il 01.01.1971; Abdel Khalek Mamdoh Mahfouz Mostafa, nato a El Sharkia (Egitto) il 10.09.1956; Wahbi Salah, nato a Ouled Youssef (Marocco) il 28.09.1977
- c) Se vengono a mancare uno o più componenti, il Comitato Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, il Comitato indice nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi membri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per nuove elezioni.
- d) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o dal Presidente Onorario o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente
- e) la convocazione può essere fatta anche per telegramma fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione. Il comitato direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti
- f) Il Comitato Direttivo:
- amministra il patrimonio dell'Associazione
 - delibera sul bilancio preventivo e sulla relazione dell'attività svolta
 - delibera la convocazione dell'Assemblea
 - delibera sul programma di attività proposto dal Presidente o dal Presidente Onorario



- delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o dai Presidenti.

Articolo 12 – Presidente e Presidente Onorario

- a) I Presidenti vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica sei anni e sono rieleggibili.
- b) Soltanto il 'Presidente' rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e ne detiene la rappresentanza processuale attiva e passiva in giudizio.
- c) Sia 'Presidente' che il 'Presidente Onorario', alternativamente e disgiuntamente:
 - convoca e presiede l'Assemblea
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo
 - assume i collaboratori, salvo quanto previsto dall'art. 8 bis del presente Statuto, e stipula i contratti di consulenza
 - nomina procuratori speciali
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione
 - svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione
 - adotta le decisioni urgenti anche se non di sua competenza salvo ratifica del Comitato Direttivo
 - predispone il bilancio consuntivo e preventivo
- d) In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Presidente Onorario le loro funzioni sono esercitate dal Vicepresidente;
- e) per ogni caso di eventuale disaccordo tra il Presidente ed il Presidente Onorario, prevarrà l'atto o la decisione del Presidente.

Articolo 13 – Gratuità delle cariche elettive

- a) Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo personale spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti e ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività svolte entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione
- b) Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione

Articolo 14 – Conflitto di interessi e incompatibilità

- a) Le cariche di Presidente, Presidente Onorario e Vicepresidente sono incompatibili con le altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni cooperative società che intrattengano rapporti economici di acquisto e/o di vendita di beni e servizi con l'Associazione
- b) Le incompatibilità opera dal momento dell'elezione.

Titolo IV Risorse economiche

Articolo 15 – Patrimonio

- a) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci
 - quote associative
 - contributi dello Stato delle Regioni Province Comuni altri enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari
 - contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali
 - donazioni o lasciti testamentari
 - erogazioni liberali da associati e da terzi
 - raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
 - rimborsi derivanti da convenzioni
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere secondario e strumentale ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato
- b) Durante la vita dell'Associazione è vietata anche in modo indiretto la distribuzione tra i soci di utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 – Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 bis – Libri sociali e registri

L'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore; deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice, deve tenere il registro dei volontari.

Articolo 17 – Devoluzione del patrimonio

- a) Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto.
- b) In caso di scioglimento per qualunque causa, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, dell'Associazione il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI – Bilancio

Articolo 18 – Bilancio preventivo e relazione sul programma

- a) Il Presidente predispone entro il 30 novembre per ciascun esercizio finanziario un bilancio preventivo relativo all'anno successivo (costituito da stato patrimoniale rendiconto gestionale nota integrativa e relazione sulla gestione) e una relazione sul programma di attività da svolgere.
- b) Il bilancio preventivo, la relazione sul programma e la relazione sul programma di attività devono essere deliberati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- c) Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- d) Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore, se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione sono inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 19 – Bilancio consuntivo e relazione sulle attività svolte

- a) Il Presidente predispone per ciascun anno solare un bilancio consuntivo (costituito da stato patrimoniale rendiconto gestionale nota integrativa e relazione sulla gestione) e una relazione sulle attività svolte.
- b) Il bilancio consuntivo e preventivo vengono approvati dall'Assemblea da convocarsi entro il 31 marzo di ogni anno
- c) Il bilancio consuntivo assieme alla relazione sul programma di attività devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea affinché i componenti della stessa possano prenderne visione

Articolo 19 bis – Bilancio sociale

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il

bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 marzo per la definitiva approvazione.

Articolo 20 – Disposizioni Transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 20 bis – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.

Rho, li 03/06/22

Letto e sottoscritto da

